

# STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80033 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

## TRIBUNALE DI SIENA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

#### E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per il ricorrente:

- 1) ACAMPORA CARLA, nata a Torre del Greco (NA), in data 12/11/1974, ivi residente, alla via Circumvallazione n. 44/D, C.F.: CMPCRL74S52L259W;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

#### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR C.F.:80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Trastevere 76/A;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80022410486;
- AMBITO TERRITORIALE (ATP) DI SIENA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80003960525;

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla Via degli Arazzieri, 4 - C.A.P. 50100;

-RESISTENTI-

E NEI CONFRONTI DI

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

di tutti i docenti, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive (G.A.E.) dell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena e di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017, che, in virtù dell'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, risulterebbero da costui scavalcati, in dette graduatorie, per posizione e punteggio, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso;

-POTENZIALI RESISTENTI-

**AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO, DEL TITOLARE DI DIPLOMA MAGISTRALE, CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002, NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (CLASSI DI CONCORSO AAAA e/o EEEE) per la provincia di Siena, RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI ED UTILIZZATE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, SUL 50% DEI POSTI ANNUALMENTE BANDITI DAL MIUR, AI SENSI DELL'ART. 399 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/1994.**

**RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA.**

*Per accertamento della nullità e/o dell'illegittimità, con conseguente disapplicazione,*

- A) Del D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui non ha consentito, al ricorrente ACAMPORA CARLA di presentare domanda di inserimento, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Siena, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con particolare riferimento:
- All'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", che, ai commi 2 e 3, stabilisce: "la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB, secondo le seguenti modalità... a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, Istanze on line -- presentazione delle istanze via web -- registrazione, presente sulla home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 Aprile 2014 al 10 Maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, Istanze on

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

line – presentazione delle Istanze via web – inserimento, presente sul sito internet del Ministero;

- All'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni" che, al comma 2, lettera b, stabilisce:  
"è motivo di esclusione la domanda cartacea presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3";
- b) Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/17, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento del ricorrente.

### **BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO IN TEMA DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LE GRADUATORIE PERMANENTI E AD ESAURIMENTO DELLA SCUOLA**

In principio, è la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al diritto del personale docente della scuola ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento (di cui all'art. 1, comma 605, lett. C, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007) anche nelle ipotesi in cui siano promosse per l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente (così, testualmente, Cass., sez. un. Civ., n. 17466 del 2009).

Costituisce, infatti, *ius receptum* nella Giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che la prospettata devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche risulti la regola (art. 63, comma 1, del d. lgs. N. 165 del 2001).

Né rileva, in contrario, la circostanza che vengano in questione atti amministrativi presupposti: il giudice ordinario, infatti, li disapplica, se illegittimi – quando siano rilevanti ai fini della decisione – a prescindere dalla impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Posto che alle sole Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione compete la decisione delle questioni di giurisdizione – non sono, infatti, le pronunce del Consiglio di Stato, prive di qualsiasi efficacia giuridica al di fuori del procedimento nel quale sono state adottate, a costituire fonti di diritto – non ricorre, nella specie, l'ipotesi eccezionale delle controversie – in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle P.A. – che restano devolute alla giurisdizione del

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Giudice Amministrativo (art. 63, comma 4, del d. lgs. N. 165 del 2001); infatti, le graduatorie ad esaurimento, in riferimento alle quali la parte ricorrente intende far valere un diritto soggettivo ad essere collocata al loro interno, non ineriscono a procedure concorsuali, per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che siano in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Né deriva la giurisdizione in capo al G.O. in funzione di Magistrato del Lavoro. (Si veda, in proposito, l'allegato parere stilato dal già Presidente, titolare della Sezione lavoro Corte suprema di cassazione, dott. Michele De Luca (Doc. n. 1).

### BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro, sulla competenza per territorio, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Nella vicenda in esame, il ricorrente non ha mai prestato servizio alle dipendenze della P.A. (Istituzione scolastica), né risulta inserito in alcuna Graduatoria di Istituto.

Tuttavia, l'istante, con raccomandata A.R. (Doc. n. 2) indirizzata, tra l'altro, al Dirigente dell'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di Siena, ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (della provincia di Siena), in virtù del possesso di Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, manifestando, con ciò, la volontà di aspirare all'assunzione presso gli Uffici scolastici Senesi. Ne deriva, di conseguenza, la competenza per territorio del Magistrato del Lavoro di Siena, Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il ricorrente sarà addetto in seguito all'accoglimento dell'azione giudiziaria.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

### PREMESSA DI FATTO

**Il ricorrente risulta abilitato alla professione docente, in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Precisamente:**

- L'ACAMPORA CARLA è in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, conseguito, in data 24 luglio 1992, presso l'Istituto Magistrale "DON LORENZO MILANI" di S. GIOVANNI A TEDUCCIO (NA) (Doc. n. 3);

La stessa aspira ad essere inclusa, in riferimento alle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti, annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

Schematicamente, si procede a sintetizzare la condizione soggettiva della ricorrente (Doc. n. 4), così come risultante dalla documentazione depositata:

RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO NELL' A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie ad esaurimento allorchè inserito
ACAMPORA CARLA	1991/1992	AAAA (INFANZIA) EEEE (PRIMARIA)	AAAA - punti 12 EEEE - punti 12

**Il D.M. n. 253/2014 e l'aprioristica esclusione del ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.**

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 (Doc. n. 5), recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, nel triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso** al docente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** (d'ora in poi G.a.E.) e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", la domanda (di permanenza, di aggiornamento, e/odi trasferimento) dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità WEB secondo le seguenti modalità:**

a) *Registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

b) *Inserimento della domanda via web.*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabilisce che è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità **difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.**

La piattaforma web, denominata "**Istanze on line**", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **non dava la possibilità ai docenti, in possesso di tale titolo, di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R.**

Il programma informatico concepito dal M.I.U.R. sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, **impediva – ed impedisce attualmente – al ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.**

**La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.**

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015, il Consiglio di Stato (Doc. n. 6), in riforma della sentenza di primo grado – dopo aver ribadito che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è**



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

titolo abilitante a tutti gli effetti di legge – ha, altresì, statuito che: “i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” con il conseguente obbligo conformativo, per il M.I.U.R., consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, l'odierno ricorrente ha inoltrato, con raccomandata A.R., tanto al M.I.U.R., quanto all' Ambito Territoriale Provinciale di Siena, una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzato alla presentazione della relativa domanda di inserimento in G.a.E. in forma cartacea (Doc. n. 2).

La richiesta del ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria.

Tra l'altro il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante, in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 (doc. n. 7). In ragione di tale parere, infatti, “prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197.

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR -in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 -avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dal ricorrente, concedendo allo stesso la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati. D.L. 16 aprile 1994, n. 297”.

L'esclusione della parte istante, dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

### MOTIVI DI DIRITTO

#### ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO AL RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

##### 1) Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda, formulata dal ricorrente, finalizzata all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994, nei seguenti termini: "Art. 399. – (Accesso ai ruoli) – 1. "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi, per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le suddette graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio del 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione, in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

*I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014– del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.*

**La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti.....la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni 2007-2009, ..per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione,*

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali, indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica.

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "comunque posseduto" risulti titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la **terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati**, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

*Il ricorrente, tuttavia, NON può definirsi "NUOVO ABILITATO", nel senso che il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.*

**Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante all'insegnamento.**

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 -intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". **L'art. 71, 6 comma**, del Regio Decreto citato,

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici". L'**art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato dalla **L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di *titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

L'**art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'**art. 31, comma 2**, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'**art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994** ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. *Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*".

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'**art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425**". L'**art. 15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175**, denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3561828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'**art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è **istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...)** di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002**, per i quali la normativa precisa che **il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento**.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Sul formale riconoscimento, da parte del M.I.U.R., della validità del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale **titolo abilitante all'insegnamento**.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014 (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15/05/2014) (Doc. n. 8), con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11/09/2013 (Numero affare

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

04929/2012). Con tale D.P.R. del 25/03/2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "... *prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito, inoltre, dal D.M. 10 Marzo 1997, dall'art., 15 co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012...*" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11/09/2013).

Riepilogando, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- a) Nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- b) Nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale;

**Sulla richiesta avanzata dal ricorrente, di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Il valore abilitante del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

**2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, singolarmente, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

A seguito della pubblicazione della sentenza sopra citata, come detto, **il ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

**Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**:



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque **(la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).**

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 (Doc. n. 9) ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.*

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all' odierno ricorrente, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

Sulla riforma della Buona Scuola (in particolare art. 1 comma 96 della L. n. 107/2015) ed il danno subito dal ricorrente a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. **DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

**Il docente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stato escluso dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.**

Tra l'altro, il sistema di reclutamento del personale scolastico è completamente ribaltato dalla L. n. 107 del 13 Luglio 2015, G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 (doc. n. 10) sulla "Buona Scuola", la quale ha previsto: un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso 2012 ed agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.); il piano de quo è stato, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti sono stati dedicati al potenziamento dell'offerta formativa ed alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria; infine sono stati destinati ulteriori posti di potenziamento per il sostegno.

Tale piano straordinario di stabilizzazione (legge 13 Luglio del 2015, n. 107, con particolare riferimento ai commi 95 e 96), invero, ha rappresentato una **risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 Novembre 2014 della Corte di Giustizia Europea, III Sezione, nella causa Mascolo ed altri contro Miur**. Con tale pronunciamento, infatti, la Corte di Lussemburgo ha rilevato come il permanente impiego di docenti precari, per la copertura di vacanza d'organico, violi manifestamente la clausola 5 dell'accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

Proprio per superare tale precariato, La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità per il 2015), ai commi 4 e 5 dell'art. 1, ha istituito il "Fondo La buona scuola" per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari, successivamente consacrato e, tuttora, in piena fase di sviluppo, con l'emanazione della legge 13 Luglio del 2015, n. 107.

Per l'attuazione di tale piano di immissione in ruolo sono state utilizzate le graduatorie ad esaurimento, in funzione del doppio canale di reclutamento (50% concorso a cattedre e 50% graduatorie dei docenti abilitati) previsto dagli artt. 399 e 400 del D. Lgs n. 297 del 1994.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, di "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", già in vigore dal 16/07/2015, in particolare

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it)

prevede, al comma 95, che per l'anno scolastico 2015/2016, **saranno assunti a tempo indeterminato:**

- **I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 (in particolare comma 96 lettera A legge 13 luglio 2015, n. 107);**
- **E gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente (in particolare comma 96 lettera B legge 13 luglio 2015, n. 107).**

**Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi.** In particolare, per meglio approfondire quanto accennato in precedenza, si precisa che: alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d. lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) **Assunzione dei vincitori del concorso 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;**
- 2) **Assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;**
- 3) **Assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale (comma 100 legge 107 del 2015);**
- 4) **Assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, sempre a livello nazionale (comma 100 legge 107 del 2015).**

**I soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data dal grado di istruzione superiore. **Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso un apposito sistema**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80033 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661823482 tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

informatico, gestito dal M.I.U.R., e quindi soltanto nei confronti dei candidati presenti nella piattaforma di istanze *on line*.

Ognuno vede come tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo -- ossia la formulazione delle domande di assunzione (comma 103 l.107/2015), l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali (sempre comma 103 cit. l.), la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia -- sono strettamente interconnesse e implicano molteplici scelte tra diverse opzioni, soprattutto per quanto riguarda l'allocazione geografica degli aspiranti alla nomina.

E' del tutto evidente che si è verificato un irreparabile pregiudizio nei riguardi del docente ACAMPORA CARLA avendo costei perso la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo (perchè non inserita in G.a.E. in tempo utile, risultando, di conseguenza, non ammessa al piano straordinario di assunzioni, a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 107 del 2015, ormai giunto a completamento) o un favorevole incarico di supplenza, se inserito in tempo utile per il prossimo reclutamento. In altri termini, potrebbe risultare difficile, per il ricorrente, essere destinatario di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Riguardo agli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, qualora l'istante fosse stato da subito incluso nelle graduatorie ad esaurimento, avrebbe vantato l'ulteriore diritto ad essere, altresì, inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto, a norma dell'art. 5, comma 4 D.M. n. 131 del 2007, fruendo, legittimamente, dei benefici connessi.

Risulta chiaro come, il presente giudizio, non attenga ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi.

E', altresì, palese l'irreparabilità del danno venuta a determinarsi: un danno da perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato.

In pratica, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance, subito dal ricorrente, venga risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della dott.ssa ACAMPORA CARLA nella III fascia delle

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti **CHIEDE** all'On. le Tribunale adito di accogliere le seguenti:

### CONCLUSIONI

#### **PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

- Del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva alla ricorrente ACAMPORA CARLA di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
- Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (doc. n. 11), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo del ricorrente.

**ACCERTATO E DICHIARATO** il diritto del ricorrente ACAMPORA CARLA alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (doc. n. 11 e 11.1), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio, alla stessa attribuibile, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

**CONDANNARE** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente ACAMPORA CARLA nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio, allo stesso attribuibile, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

**Il ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate vengono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.**

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Parere stilato dal già Presidente, titolare della Sezione lavoro Corte suprema di cassazione, dott. Michele De Luca, in merito alla Giurisdizione in capo al G.D.L.;
- 2) Richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (della provincia di Siena), con raccomandata A.R.;
- 3) Diploma di Maturità Magistrale, conseguito dall'istante in data 15 luglio 1999;
- 4) Autocertificazione attestante la condizione soggettiva del ricorrente;
- 5) Decreto Ministeriale n. 235/2014;
- 6) Sentenza n. 1973 del 16/04/2015, Consiglio di Stato;
- 7) Parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013;
- 8) Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014;
- 9) Tar Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811;
- 10) L. n. 107 del 13 Luglio 2015, G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 sulla "Buona Scuola";
- 11) Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
- 12) Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato e documento d'identità;
- 13) Procura ricorrente;
- 14) Sentenza del Tribunale di Siena n. 299/2015, pubbl. l'11/11/2015, dal Giudice Delio Cammarosano (vicenda del tutto analoga).

Con riserva di produrre ulteriore documentazione in corso di causa;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato per sussistenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'esenzione (Doc. n. 12).

Castellammare di Stabia, 30.03.2016

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

### **ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE**

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena, per le classi di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e/o EEEE (Scuola Primaria), valide per il triennio 2014/2017;
- Che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero "scavalcati" dal ricorrente eventualmente inserito nelle predette graduatorie;
- Che i controinteressati sono sia i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2014/17 della Provincia di Siena, sia i docenti delle Province d'Italia che hanno presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie;

#### **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

### CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mediante il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- Già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- Il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661823489, tel/fax 08119189944,  
Pec. [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l’art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”.* ( Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

### RILEVATO, INFINE, CHE

Tale ultima forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Nel caso in oggetto l’Amministrazione interessata è il M.I.U.R., il cui sito internet, dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami, è:  
[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

### VOGLIA

**DISPORRE L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO** nei confronti di tutti i docenti, attualmente inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Siena, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e nei confronti degli insegnanti delle Province d’Italia che abbiano presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie

### AUTORIZZANDO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO,

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocati.it)

nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:

- a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso nonché la data dell'udienza;
- b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) un sunto dei motivi del ricorso;
- d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i ricorrenti per le classi concorsuali d'appartenenza, inseriti nella graduatoria impugnata dell'Ambito Territoriale di Siena;
- e) il testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Castellammare di Stabia, 30.03.2016

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

### Procura alle liti

Io sottoscritto/a ACAMPORA CARIA, nata a TORRE DEL GRECO in data 12/11/1974 e residente in TORRE DEL GRECO alla via CIRCUITALLAZIONE, C.F. EMPERL74352L259W nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, gli avv. ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC [aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:aldo.esposito@ordineavvocatita.it)) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)), del foro di Torre Annunziata, con studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggo domicilio presso il loro studio, all'indirizzo sopra indicato.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

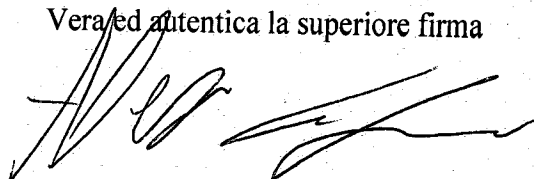
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Torre Annunziata, li 17/02/16

Carla Acampora  
Carla Acampora

Vera ed autentica la superiore firma





TRIBUNALE DI SIENA.  
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza.  
Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc) e altri eventuali provvedimenti.

352/2016 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro  
visto il ricorso depositato in cancelleria il 31/3/2016  
provvedendo ex art. 415 cpc  
fissa davanti a sé l'udienza di discussione, alla quale le parti  
sono tenute a comparire personalmente  
per il giorno **18/11/2016** 10:00.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente  
difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici  
proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al  
raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da  
considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita mediante  
inserimento nel sito ufficiale

del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

[http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-](http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0)  
[/dettaglioNews/viewElenco/0](http://dettaglioNews/viewElenco/0)

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e  
per intero nella sezione atti di notifica 2016 del medesimo sito,  
oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con  
posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati  
dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da  
permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto  
dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10  
giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con  
l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste  
dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni  
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non  
limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della  
domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali  
intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere  
depositati).

Siena, 05/09/2016

il giudice, in funzione di giudice del lavoro  
Delio Cammarosano

Si invitano cortesemente le parti, in ogni caso, al deposito semplice senza attestazione di atti e documenti anche in cartaceo per specifica prescrizione oftalmologica di non adibizione continua e prolungata a videoterminale dello scrivente del 6/2016, tanto più su supporti strumentali a bassa definizione grafica quali in dotazione.